



Comune di
Sassano
Provincia di Salerno



Via Croce - 84038 Sassano (SA)	www.comune.sassano.sa.it	Tel. 0039 0975 78809- 0039 0975 78849
P.IVA 02521440657 - C.F. 83002010656	protocollo.sassano@asmepc.it	Fax 0039 0975 518946

**CONCESSIONE PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE, FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI
ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TVCC, MEDIANTE FINANZA DI
PROGETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**
**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento prescelta (D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201, art.14 c. 2 e 3)**

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art.14, commi 2 e 3 del D.Lgs. 23.12.2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022) in vigore dal 31 dicembre 2022), i quali prevedono che "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi

di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”

Stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale “servizio pubblico locale di rilevanza economica” e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	CONCESSIONE PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TVCC, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Ente affidante	Comune di Sassano, Via Croce, snc – 84038 Sassano
Tipo di affidamento	Project-Financing
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara ad evidenza pubblica
Durata del contratto	20 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.Lgs. 201/2022 art. 14 commi 2 e 3)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa esclusivamente il territorio del Comune di Sassano

SOGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE	
Nominativo	Ing. Michele NAPOLI – Responsabile di Area Tecnica
Ente di riferimento	Comune di Sassano
Area/servizio	Area Tecnica
Telefono	0975/78809
Email	protocollo.sassano@asmepec.it
Data di redazione	04/07/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi” come confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che “il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. stato sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerato anche “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali risalente alla Legge 29 marzo 1903, n. 103 sulle municipalizzazioni e integrata con il successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al “mercato”, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l’obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Rilevante ai fini della presente relazione la disposizione dell’art. 113 secondo comma del TUEL secondo cui “gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ed evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

In seguito all'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (c.d. legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (c.d. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art. 23 bis del D.L. 112/2008.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello c.d. in-house providing;

Dispositivi giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 13/11/2013, n.951; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n.588; T.A.R. Campania 11/04/2013 n.1925) hanno precisato che: "L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile – ossia non predilige né l'in house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...)

Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, la scelta tra i differenti modelli andava effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi dovevano (devono) necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)"

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n.201 ("**Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**") reca la nuova disciplina in materia di servizi pubblici di rilevanza economica.

L'art. 34 del D.Lgs 179/2012 al comma 20 disponeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

L'art.14 ai commi 2 e 3 del D.Lgs. 201/2022 reca una disciplina analoga e prevede "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale ... tengono (tiene) conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni."

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la preliminare pubblicazione della presente relazione la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti

previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In conclusione, come rilevato dalla dottrina (Carmine Volpe – La nuova Normativa sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, in www.giustamm.it n. 1-2013) gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli enti affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

ENTE AFFIDANTE E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Il Comune di SASSANO si propone di affidare il servizio integrato inerente l'adeguamento, la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di illuminazione pubblica delle aree comunali ad un unico operatore economico.

In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico.

L'art.183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione

aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

Nel corso dell'anno 2019, il Comune di Sassano ha ricevuto una serie di proposte di finanza di progetto relativamente ai servizi in argomento.

Le proposte acquisite al protocollo dell'Ente erano le seguenti:

1. Protocollo n. 736 del 07.02.2019 da parte di SEA Servizi per l'Energia;
2. Protocollo n. 1177 del 26.02.2020 Selettra S.p.A;
3. Protocollo n. 1724 del 29.03.2019 Pagano S.p.A.

In relazione alle suddette proposte, il Comune di Sassano non attivava (all'epoca) alcun procedimento, ma a seguito del rinnovato interesse da parte dell'Amministrazione, si invitava il responsabile dell'Area Tecnica a riavviare l'interlocuzione con i proponenti.

Si rappresenta, infatti, che la Giunta Comunale in fase di scelta del promotore di un project financing, gode di amplissima discrezionalità, sindacabile unicamente per manifesta illogicità o incongruità o travisamento dei fatti, in funzione non della scelta della migliore tra una pluralità di offerte, bensì di una valutazione di interesse pubblico che giustifichi

l'inserimento di un determinato progetto nei propri strumenti di programmazione. (**TAR Lombardia, Sez. IV, sent. 28 marzo 2019 n. 279**)

La prima fase del procedimento si concludeva con la delibera di G.C. n.24 del 4.04.2023 alla quale si rinvia per i dettagli.

All'esito della delibera di G.C. n.24 del 4.04.2023, l'amministrazione individuava in linea di massima nel progetto identificato con "IPOTESI 2" la soluzione meglio rispondente all'interesse pubblica, ma non procedeva alla nomina del promotore, ma provvedeva ad impartire indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di richiedere delle modifiche progettuali – meglio indicate nella delibera di giunta richiamata – alla ditta Pagano SPA.

La soluzione progettuale prescelta, in sintesi, può essere esplicitata come segue:

SINTESI IPOTESI 2	
DURATA CONCESSIONE	20 ANNI
CANONE ANNUALE compreso fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione di corpi illuminanti, quadri elettrici e sistema di telecontrollo	€ 230.000,00
INVESTIMENTO Lavori + Progettazione + Somme a disposizione	€ 1.259.500,84
1. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	
Sostituzione di n. 2.486 corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED	€ 652.696,87
2. QUADRI ELETTRICI + TELECONTROLLO CENTRALIZZATO	
Sostituzione di N. 26 quadri elettrici	€ 123.500,00
3. TELECONTROLLO CENTRALIZZATO	
Sistema di telegestione e telecontrollo centralizzato, con possibilità di telecontrollare e telegestire da remoto (tramite PC, Tablet,..) l'impianto di pubblica illuminazione a livello di quadro.	€ 153.400,00
4. SISTEMA TVCC	
N.10 TVCC (di cui: N.4 di contesto e N.6 lettura targa)	€ 44.843,76

Successivamente, la Ditta Pagano SPA aderiva alle richieste dell'amministrazione e presentava la proposta di fattibilità definitiva che veniva acquisito al protocollo generale dell'ente al n.4301 del 20.06.2023.

Indi, la Giunta Comunale con delibera n.45 del 27.06.2023 approvare lo studio di fattibilità e nominava il promotore nella ditta Pagano SPA.

La soluzione progettuale definitiva si caratterizza per i seguenti elementi:

COSTI ATTUALI (IVA ESCLUSA)	€/ANNO 357.315,40
------------------------------------	--------------------------

Gli interventi di efficientamento dell'impianti, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica dell'impianto sono pari a:

INVESTIMENTO (netto IVA)	
totale investimento iniziale (al netto IVA)	1 421 209,14 €

A fronte dell'investimento e del servizio erogato, il Comune di Sassano per tutta la durata contrattuale del servizio dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari a:

CANONE CONCESSIONE	
Quota canone annuo omnicomprensivo	230.000,00 €
QUOTA CANONE NON SOGGETTA A RIBASSO (al netto IVA)	1 353,43 €
di cui oneri per la sicurezza connessi ai lavori non soggetti a ribasso	1.041,32 €
di cui oneri per la sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso	312,11 €
CANONE ANNUO BASE D'ASTA (al netto IVA)	228 646,57 €
CANONE CONCESSIONE ANNUO (al netto IVA) (meno il ribasso di aggiudicazione)	230.000,00 €


Il canone annuo è un canone annuo polinomio omnicomprensivo a rimborso di tre componenti:

- 1) Servizio di fornitura di energia elettrica;**
- 2) Servizio di manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria di corpiilluminanti, sostegni, quadri elettrici e telecontrollo;**
- 3) Spese di realizzazione dell'investimento di efficientamento degli impianti**

Per tutta la durata del contratto di concessione pari a 20 anni.

La **revisione del canone** annuo sarà effettuata ogni 01 – gennaio di ciascun anno solare e sarà determinata in base alla variazione del numero di punti luce gestiti come riportato nella *Bozza di Convenzione*.

L'aggiornamento del canone sarà parametrato sugli indici di variazione della tariffa/costo



dell'energia elettrica applicata dalla società distributrice, nonché del costo della manodopera e dei materiali elettrici come riportato nella *Bozza di Convenzione*.

Al canone che l'amministrazione pagherà, il concessionario avrà la possibilità di aggiungere, per i primi anni, i ricavi derivanti dalla vendita dei certificati bianchi. I **Titoli di Efficienza Energetica (TEE)**, certificati dal Gestore del Mercato Energetico (GME) e ottenuti dal Concessionario sulla base degli interventi di riqualificazione energetica condotti sugli impianti del Comune, restano in capo al Concessionario stesso, il quale potrà liberamente beneficiare dell'utilità economica derivante dalla loro vendita. I Titoli di Efficienza Energetica, anche noti come **certificati bianchi**, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica.

Il Concessionario è libero di individuare il **fornitore di energia elettrica** con il quale stipulare il contratto di fornitura, in base alle migliori condizioni di mercato praticate.

RISPARMIO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oltre al ribasso già offerto qualunque sarà la quota di canone corrispondente al ribasso di aggiudicazione, rappresenterà il risparmio per l'Amministrazione comunale per tutta la durata dell'appalto.

Alla conclusione del periodo di gestione, il Concessionario consegnerà l'impianto di pubblica illuminazione perfettamente rinnovato ed efficiente al Comune che, da quel momento, potrà godere a pieno dei risparmi conseguiti dall'investimento realizzato, come riportato nel grafico seguente:

Il quadro economico complessivo dell'intervento risulta il seguente:

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE
A	CANONE CONCESSIONE	
A1	CANONE ANNUO OMNICOMPRESIVO	230 000,00 €
	di cui oneri per la sicurezza connessi ai lavori non soggetti a ribasso	1 041,32 €
	di cui oneri per la sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso	312,11 €
A2	QUOTA CANONE NON SOGGETTA A RIBASSO (al netto IVA)	1 353,43 €
A3	CANONE ANNUO BASE D'ASTA (al netto IVA)	228 646,57 €
A4 =A2+A3	CANONE CONCESSIONE ANNUO (al netto IVA)	230 000,00 €
A5 =A4x22%	IVA - 22%	50 600,00 €
A6 =A4+A5	CANONE CONCESSIONE ANNUO (IVA inclusa)	280 600,00 €
A7	DURATA DELLA CONCESSIONE [ANNI]	20
A8 =A4xA7	VALORE DELLA CONCESSIONE (al netto IVA)	4 600 000,00 €
A9 =A8x22%	IVA - 22%	1 012 000,00 €
A10 =A8+A9	VALORE DELLA CONCESSIONE (IVA inclusa)	5 612 000,00 €

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE
B	LAVORAZIONI	
B1	Importo complessivo lavori	1 108 111,96 €
B2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	20 826,33 €
B3 =B1+B2	Importo complessivo lavori compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 128 938,29 €
C	PROGETTAZIONE	
C1	Spesa per la redazione della proposta di cui all'Art. 183 c. 9 del D.Lgs 50/2016	28 223,46 €
C2	Spese per la redazione del progetto di gara	55 690,16 €
C3	Spese per la redazione del progetto esecutivo	51 804,80 €
C4 =C1+C2+C3	Totale progettazione	135 718,42 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE	
D1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
D2	Rilievi, accertamenti e indagini	2 500,00 €
D3	Spesa per voltture contratti fornitura energetica	1 300,00 €
D4	Imprevisti	- €
D5	Acquisizione aree immobili, indennizzi	- €

D6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 50/2016 di cui:	121 028,97 €
	Supporto al RUP IA.04: QbIII.09-11, Qcl.13	17 944,00 €
	Direzione Lavori IA.04: Qcl.01-02-03-10	42 317,93 €
	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione IA.04: Qcl.12	24 922,22 €
	Collaud IA.04: Qd.01	7 975,11 €
	Spese e oneri accessori	23 214,75 €
	Contributo INARCASSA pari al 4% per spese tecniche	4 654,96 €
D7 =0,02xB3	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113c. 2-3-4-5 del D. Lgs 50/2016	22 578,77 €
D8	Spese per commissioni giudicatrici	5 644,69 €
D9	Spese per pubblicità bando	3 500,00 €
D10 =D1+D2+D3+D4 +D5+D6+D7+D8 +D9	Totale somme a disposizione	156 552,43 €
E	INVESTIMENTO (netto IVA)	
E1 =B3+C4+D10	totale investimento iniziale (al netto IVA)	1 421 209,14 €
F	I.V.A.	
F1	% IVA sui lavori	10%
F2 =B3xF1	IVA sui lavori	112 893,83 €
F3	% IVA su spese di progettazione	22%
F4 =C4xF3	IVA su spese di progettazione	29 858,05 €
F5	% IVA su somme a disposizione	22%
F6 (D10-D9)xF5	IVA su somme a disposizione (escluso D9)	33 671,53 €
F7 =F2+F4+F6	totale IVA	176 423,42 €
G	INVESTIMENTO (IVA inclusa)	
G1 =E1+F7	totale investimento iniziale (IVA inclusa)	1 597 632,55 €

Prima di procedere alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente unico sui affidare le prestazioni è necessaria la previa approvazione della presente relazione da parte dell'organo politico.

DESCRIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN CORSO

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di SASSANO è la seguente:

L'ente è dotato di circa 2.486 corpi illuminanti, tutti di proprietà, costituiti da lampioni stradali, di arredo urbano, ecc, n.26 quadri elettrici con relativi punti di fornitura. Le sorgenti luminose sono prevalentemente costituite dalle seguenti principali tipologie di lampade:

- vapori di sodio e mercurio.
- alogenuri metallici.
- alcuni a tecnologia a led

I servizi inerenti l'illuminazione pubblica si caratterizzano in costi per la fornitura di energia elettrica e in costi per la manutenzione degli impianti; il servizio complessivo aggiunge alla manutenzione programmata, la ottimizzazione dei processi di erogazione dell'energia attraverso una notevole riduzione del fabbisogno energetico di nuovi impianti, ottenendo il risultato della contrazione dei consumi e della spesa per la sostituzione delle parti obsolete dei singoli impianti di illuminazione pubblica.

Per i suddetti servizi, a parte gli affidamenti diretti delle singole amministrazioni locali o delle centrali di committenza per gare comunitarie e quelli minori affidati mediante servizi in economia, a livello nazionale, la Consip S.p.A. è promotrice dei progetti cosiddetti "Servizi Luce" 1, 2, 3 e 4, per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni.

Secondo gli schemi gestionali di Consip S.p.A., le componenti degli affidamenti sono di solito il Servizio Base, comprensivo della fornitura di energia elettrica e della manutenzione programmata, il Servizio per la sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi a basso consumo di energia, e i Servizi accessori quali la manutenzione dei semafori stradali, della segnaletica luminosa di pannelli informativi, ecc, tutti a pagamento, i Servizi diversi dall'iniziativa di Partenariato Pubblico Privato (PPP) in cui il concessionario assume il rischio economico/operativo della prestazione.

DESCRIZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L'Amministrazione comunale, nell'ottica di perseguire modelli di efficienza ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche, intende procedere, tramite gara ad evidenza pubblica, ad affidare, ad un unico soggetto la gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, al fine di raggiungere una maggiore efficienza energetica.

La stessa Amministrazione ritiene opportuno sondare la possibilità di addivenire alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione mediante affidamento in project financing, così come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.vo 50/2016, finanziando gli oneri con le somme già previste dalla passata gestione e gli eventuali altri con le economie derivanti dal risparmio energetico ottenibili nella gestione degli stessi impianti.

L'obsolescenza degli impianti, lo scarso rendimento, gli elevati costi di manutenzione e il conseguente inquinamento luminoso inducono l'Amministrazione di SASSANO a valutare la necessità di promuovere un intervento di ammodernamento e di ristrutturazione infrastrutturale dell'intero impianto per favorire maggior fruibilità del tessuto urbano, elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale, prevenire situazioni di pericolo alla pubblica incolumità causati dagli stessi impianti e raggiungere un livello di efficienza energetica più performanti dal punto di vista della gestione e del consumo energetico; la rete di illuminazione pubblica può anche costituire asset portante di innovazione intelligente (smart lightning) nell'ottica del potenziamento di altri servizi (videosorveglianza, infrastruttura per reti wireless, trasmissione di dati, ecc.).

Stanti i vincoli e le condizioni della finanza pubblica, il Comune ritiene di non poter effettuare con risorse proprie o mediante indebitamento l'investimento necessario a realizzare gli interventi per l'ammodernamento, la razionalizzazione e la messa a norma della propria rete di illuminazione pubblica e si è determinato a ricorrere allo schema del partenariato pubblico-privato, che ricorre quando una pubblica amministrazione affida, a un operatore privato, l'attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e la gestione dei relativi servizi nell'ambito di una cooperazione di lungo termine.

La nozione di partenariato pubblico-privato nasce in seno all'ordinamento comunitario; in particolare, il primo documento in materia è costituito dal Libro Verde del 30 aprile 2004 della Commissione europea (COM(2004)327), relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, nel quale, si afferma che il termine partenariato si riferisce in generale a "forme di cooperazione tra le autorità e il mondo delle imprese che mirano a garantire il funzionamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio".

Si tratta in altri termini di modelli contrattuali che non si basano sulla mera esecuzione di una singola prestazione da parte del privato, ma che prevedono una partecipazione attiva di quest'ultimo nella progettazione, nell'esecuzione e nel finanziamento del progetto, e al quale l'amministrazione riserva, a titolo di corrispettivo, la gestione del servizio o dell'opera da esso realizzata. Pur non essendo fornita una definizione giuridica di partenariato, sono

tuttavia enucleati gli elementi essenziali delle formule ad esso riconducibili; tali sono, in sintesi:

- a) la durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare;
- b) la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti;
- c) il ruolo dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento), mentre il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi;
- d) la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, nel quale sono trasferiti al privato rischi di solito a carico del settore pubblico.

Il Libro Verde enuclea inoltre la distinzione tra il modello di partenariato di tipo puramente contrattuale (fondato cioè esclusivamente su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti, nel quale al soggetto privato vengono affidati compiti più o meno ampi tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio) e quello di tipo istituzionalizzato, implicante “una cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato in seno ad un'entità distinta” e di cui la “società mista” costituisce la forma principale.

L'art. 3 comma 1 lett. eee) del D.Lgs. 50/2016 definisce il contratto di partenariato pubblico privato come “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore”.

Nella tipologia del contratto di PPP rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi.

L'affidamento di lavori mediante finanza di progetto (art. 180, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) si configura come un “istituto caratterizzato, essenzialmente, dalla copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un progetto in considerazione della sua

validità, della sua gestione nonché della sua attitudine a generare reddito per un certo lasso di tempo”. Il tratto caratterizzante dell’istituto è costituito da un’operazione di finanziamento a lungo termine di una specifica iniziativa progettuale, idonea a integrare una forma di partenariato di tipo contrattuale, in grado di sviluppare prospettive reddituali e flussi di cassa idonei a ripagare l’investimento inizialmente effettuato.

Il Project financing, sotto il profilo civilistico, è la sommatoria di singoli contratti (contratti di fornitura, di appalto, di finanziamento, di garanzia, di società, di concessione di costruzione e gestione/di management) che ne costituiscono la struttura; in particolare è una “forma” di aggiudicazione di una concessione di lavori, nella quale, un ruolo fondamentale è giocato dall’iniziativa imprenditoriale e finanziaria di un soggetto privato. Questi, infatti, dopo aver assunto formalmente la qualità di “promotore”, a seguito del coinvolgimento di partners industriali e bancari, si impegna a realizzare un’infrastruttura pubblica, o di pubblica utilità (e a partire dall’emanazione del d.P.R 207/2010 anche la gestione di un servizio), accollandosene, almeno in parte, il costo e traendo la propria remunerazione dalla successiva gestione dell’opera (o del servizio) per un determinato periodo di tempo.

La forma peculiare di aggiudicazione delineata attraverso le norme dedicate alla disciplina sulla finanza di progetto, conduce comunque alla stipula di un contratto di concessione tra la Pubblica Amministrazione e l’operatore economico; una forma contrattuale che, come oggi chiaramente indicato nel nuovo Codice dei contratti pubblici, deve essere mantenuta distinta rispetto ai contratti di appalto.

In estrema sintesi, la procedura di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016 per i lavori pubblici e per i lavori di pubblica utilità presuppone o un’iniziativa pubblica con l’adozione da parte dell’amministrazione di un progetto di fattibilità dell’opera da realizzare o l’iniziativa privata; in questo secondo caso, previsto dall’art. 183, comma 15, il soggetto privato si attiva ancor prima dell’elaborazione dei documenti programmatici da parte della stazione appaltante, formulando proposte anche non contemplate dagli stessi documenti di programmazione.

L’art. 8, comma 5, lettera d), della legge n. 120 del 2020 (decreto semplificazioni) ha ampliato le possibilità di utilizzo dei vari moduli previsti dagli artt. 180 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, consentendo agli operatori economici di presentare progettualità per iniziative complesse non solo per lavori e servizi non previsti nei programmi triennali e biennali degli enti, ma anche per le iniziative inserite in questi strumenti. L’art. 8 del D.L. n. 76/2020 contiene, infatti, due modifiche al co. 15 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabiliscono la possibilità per i soggetti privati di presentare proposte spontanee per project financing e per altri contratti di partenariato pubblico-privato anche se presenti nei programmi adottati dalle amministrazioni per le opere e le

acquisizioni di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Lo stesso T.A.R. Liguria, con la sentenza n. 611/2020, ha precisato che l'opzione espressa dall'amministrazione per un project financing a iniziativa pubblica non risulti ostativa alla proposizione di progetti in base all'art. 183, co. 15 del Codice da parte di privati. In particolare, la seconda modifica alla norma del Codice apportata dal D.L. n. 76/2020 rende una formulazione più esplicita dell'obbligo, per l'amministrazione, di inserire negli strumenti di programmazione gli interventi proposti spontaneamente dai privati su lavori o servizi originariamente non previsti, una volta approvata la fattibilità degli stessi.

In tal caso l'amministrazione entro il termine di tre mesi dalla formulazione della proposta, contenente tra l'altro un progetto preliminare dell'opera, ne valuta il pubblico interesse (anche se il nuovo art. 183 non utilizza più questo termine), procedendo, in caso di esito positivo (anche subordinatamente all'adozione di alcune modifiche al progetto), all'approvazione del progetto e alla successiva indizione della procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto concessionario.

Superata questa fase finalizzata ad inserire il progetto di iniziativa privata nella programmazione pubblica triennale, il progetto viene posto a base di gara per l'affidamento della concessione; al proponente viene riconosciuto il diritto di prelazione, esercitabile entro quindici giorni dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva.

La legittimità del ricorso allo strumento della finanza di progetto è subordinata ad una corretta definizione ed articolazione del rapporto contrattuale intercorrente tra Pubblica Amministrazione e soggetto promotore.

La finanza di progetto presuppone infatti la costituzione di un rapporto concessorio, e dunque, secondo la definizione fornita nel nuovo codice, di un contratto a titolo oneroso in virtù del quale la stazione appaltante affida l'esecuzione di lavori ad un privato riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere (art. 3, comma 1, lett. uu). Proprio su questo elemento della corretta allocazione dell'alea contrattuale si fonda la distinzione tra appalto e concessione, e dunque, di fatto, il discrimine tra il legittimo ricorso o meno all'istituto del project financing.

Già da prima dell'entrata in vigore del nuovo codice era infatti pacifico in dottrina ed in giurisprudenza come la qualificazione di un contratto in termini di concessione o di appalto non dipendesse dal soggetto nei cui confronti le prestazioni venivano erogate (gli utenti nelle concessioni, l'amministrazione negli appalti), quanto, in misura determinante, dall'allocazione del rischio economico delle prestazioni fornite.

Con riferimento alle concessioni di lavori, è stato sancito che "caratteristica peculiare dell'istituto concessorio è l'assunzione da parte del concessionario del rischio connesso

alla gestione dei servizi cui è strumentale l'intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell'opera di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l'investimento effettuato”.

In assenza di tale alea, invece, “non si configura la concessione bensì l'appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dall'errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell'esecuzione dell'opera. Nella concessione, al rischio proprio dell'appalto, si aggiunge il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata e/o il c.d. rischio di disponibilità”.

Il nuovo codice, sulla scorta di quanto delineato dalla direttiva 2014/23/UE, affronta anche la questione della definizione del rischio operativo, sulla quale si fonda la distinzione tra il contratto di appalto e quello di concessione.

L'art. 3, comma 1, lett. zz), definisce infatti il rischio operativo come quel rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.

Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare infatti una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

I contratti riconducibili allo schema di PPP sono contratti di durata che permettono alla PA di usufruire di un'infrastruttura senza doverne sopportare immediatamente il costo di realizzazione, e senza costituire “necessariamente, per l'ordinamento contabile europeo (SEC 2010), “indebitamento”, o meglio, “debito” (...) ma solo nella misura in cui l'allocatione dei rischi tipizzati dal legislatore (...) in base alle clausole del concreto contratto stipulato, sia prevalentemente posta a carico della PA committente (...)”.

Se i rischi contrattuali sono correttamente allocati in capo all'operatore economico privato, in aderenza alle decisioni Eurostat (in particolare, a quella dell'11 febbraio 2004, citata anche nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 26/2016/QMIG), richiamate dall'art. 3, comma 1, lett. eee), del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'operazione non va qualificata in termini di indebitamento (rectius, debito) per la PA committente, ma ritenuta, come detto in gergo, “off balance”.

Al contrario, nel caso in cui un contratto di PPP, “mascheri l'assunzione di debito per la PA committente, in quanto i rischi sono allocati prevalentemente su quest'ultima (in virtù di garanzie, clausole di indicizzazione dei prezzi, mancata decurtazione del canone in assenza del godimento del bene, adeguamento del corrispettivo di riscatto in caso di incremento dei costi di costruzione, etc.), allora il contratto viene considerato fonte di

debito per la PA (e, come tale, va contabilizzato on balance)” (C. conti, sez. contr. Lombardia /230/2017/PAR del 6 settembre 2017, nonché C. conti, sez. Aut., deliberazione n. 15/2017/QMIG).

L'autonomia negoziale dei contraenti che intendono avvalersi dello schema negoziale di PPP trova un limite legale nel dovere di concludere un accordo idoneo ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del rapporto negoziale, ossia nel dovere di pattuire clausole negoziali idonee a garantire «la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria»; intendendo, per “convenienza economica”, “la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito» e, per sostenibilità finanziaria, «la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento” (art. 3, comma 1, lett. fff) d.lgs. n. 50/16).

L'equilibrio economico e finanziario nel corso dell'esecuzione del rapporto, dunque, non può prescindere da una corretta allocazione dei rischi in sede di conclusione del contratto, tant'è che lo stesso Legislatore indica come essi debbono essere ripartiti.

In particolare, alla luce del combinato disposto del comma 3 dell'art. 180 e del comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc) dell'art. 3 del codice degli appalti, nel contratto di partenariato pubblico privato in capo all'operatore economico è trasferito il rischio di costruzione (ossia, «il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera»), il rischio di disponibilità (alias, «il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti») o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, il rischio di domanda dei servizi resi durante il periodo di gestione dell'opera da parte dell'operatore economico (“rischio”, quest'ultimo, «legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa») (Corte Conti Lombardia/359/2019/PAR del 24/09/2019).

Il rischio di costruzione riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, esternalità negative, compreso il rischio ambientale. “L'assunzione del rischio da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione dell'opera.

L'eventualità che il soggetto pubblico corrisponda quanto stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione

dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, comporta, invece, l'assunzione del rischio di costruzione da parte del soggetto pubblico”.

Il rischio di disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. “Tale rischio si può ritenere in capo al privato se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso, così come pattuito nel disposto contrattuale, e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione (sia per quanto riguarda la disponibilità dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi erogati) non vengano raggiunti.

La previsione di pagamenti costanti, indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, implica, viceversa, una assunzione del rischio di disponibilità da parte del soggetto pubblico. Ad esempio, nel caso di realizzazione di uffici pubblici, tribunali, istituti penitenziari, ecc., ad uso esclusivo della pubblica amministrazione, in cui al privato che progetta, realizza e gestisce l'infrastruttura viene corrisposto un canone per la disponibilità in piena efficienza della struttura stessa e per la gestione dei servizi correlati (ordinaria e straordinaria manutenzione, guardiana, gestione delle reti, gestione archivi, pulizia, gestione parcheggio, etc.), il rischio di disponibilità si può considerare trasferito al privato qualora contrattualmente sia prevista l'applicazione automatica di penali che incidono sul canone corrisposto dal soggetto pubblico sia nel caso di indisponibilità completa o parziale della struttura, sia di erogazione di servizi non corrispondenti agli standard contrattuali”. Alla luce di questa impostazione normativa, al fine di garantire la piena legittimità del ricorso alla finanza di progetto, è necessario assicurare che un simile assetto del rischio operativo sia mantenuto per l'intera durata del rapporto, trattandosi peraltro di durate contrattuali di medio lungo periodo.

A tal fine l'Anac, ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 50/2016, ha adottato delle linee guida sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato. Gli strumenti individuati dall'Anac per consentire la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti anche nella fase esecutiva delle prestazioni contrattuali sono tre.

Il primo è costituito dall'elaborazione di una matrice dei rischi che consenta di definire in maniera trasparente e chiara ciascuna tipologia di rischio specifico in relazione al tipo di opera da realizzare e al contenuto contrattuale, e che consenta dunque, con evidenza plastica, la possibilità di verificarne in itinere l'effettiva allocazione.

Il secondo è invece fondato sull'indicazione di una puntuale definizione dei contenuti essenziali della proposta contrattuale, al fine di rendere espliciti una serie di contenuti essenziali idonei a definire l'allocazione dell'alea tra i due contraenti, compresi i meccanismi di variazione del canone.

Il terzo ed ultimo consiste nella individuazione preventiva degli eventi non imputabili all'operatore economico che, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice, danno diritto ad una revisione del piano economico finanziario nel corso dell'esecuzione del contratto.

RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO EUROPEO

Il Comune di SASSANO, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, debba effettuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica e con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la ricerca sul mercato di operatori in grado di svolgere il servizio di gestione della pubblica illuminazione.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art.14, commi 2-3 del D.Lgs. 201/2022, agli "obblighi di servizio pubblico", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IN PARTICOLARE GLI OBBLIGHI DEL COMUNE DI SASSANO

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il soggetto gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo interrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Sulla base delle esigenze emerse, il nuovo modello di gestione del servizio di illuminazione pubblica prevede che, al fine di garantire prestazioni di elevato livello qualitativo in maniera continua e conforme alle normative di settore, il gestore assuma gli obblighi di seguito riassunti:

- ✓ la predisposizione del progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in conformità alla scheda 11 dei CAM - DM 28.04.2018 n.98; gli impianti di illuminazione devono rispettare le caratteristiche di cui al cap. 4.3.4 e 4.3.5 del D.M. 28/03/2018;
- ✓ l'esecuzione delle opere e delle forniture relative alla riqualificazione energetica degli impianti previsti nei progetti definitivo ed esecutivo, nonché la messa a norma e messa in sicurezza entro 24 mesi dal verbale di consegna dei lavori;
- ✓ la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
- ✓ la fornitura ed installazione di apparecchi di illuminazione in conformità ai CAM – DM 18.10.2017 n. 244 e la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica;
- ✓ l'esercizio, la gestione e la conduzione degli impianti;
- ✓ l'accensione e spegnimento degli impianti;
- ✓ la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti, secondo il piano di manutenzione, la verifica periodica degli impianti;
- ✓ l'attivazione del servizio di pronto intervento di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire i rapporti con l'utenza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- ✓ il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico indicati in sede di gara;
- ✓ la partecipazione alla verifica dei consumi alla scadenza annuale della gestione;
- ✓ l'assistenza tecnica ed amministrativa al Comune concedente;
- ✓ l'esecuzione di interventi riparativi;
- ✓ l'esecuzione di interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti richiesti dal Comune con oneri a suo carico, se non inclusi nelle tariffe del servizio;
- ✓ la redazione su base annua di un Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni (PMVP), dal quale la stazione concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal concessionario sugli impianti oggetto di affidamento, nonché l'entità del risparmio conseguito e l'eventuale ripartizione dello stesso tra le parti. Il rapporto dovrà essere consegnato alla stazione concedente di norma entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;

In conclusione, il Comune di SASSANO, provvederà, con procedure ad evidenza pubblica, alla individuazione di un unico soggetto per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione mediante affidamento in project financing, così come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.vo 50/2016 (in applicazione delle previsioni normative contenute nella parte III

artt.224 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36), finanziando gli oneri con le somme già previste dalla passata gestione e gli eventuali altri con le economie derivanti dal risparmio energetico ottenibili nella gestione degli stessi impianti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Michele NAPOLI